

## Interrogazione a risposta immediata in Assemblea

Al Ministro della Giustizia – Per sapere – premesso che:

Secondo un avviso del 26 luglio 2017 apparso sul sito del ministero della giustizia, è stata pubblicata la graduatoria della selezione interna per la copertura di 1.148 posti dell'area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario, mediante passaggio dall'area seconda, figura professionale del Cancelliere, ai sensi dell'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, e la procedura di selezione interna per la copertura di 622 posti dell'area terza, figura professionale del Funzionario Unep, mediante passaggio dall'area seconda, figura professionale di Ufficiale giudiziario ai sensi della predetta legge;

il personale risultato idoneo in graduatoria ammonta, escludendo i candidati risultanti vincitori, rispettivamente a 3487 cancellieri e 418 ufficiali Unep;

in data 8 agosto u.s., sul sito del Ministero della Giustizia, nella sezione relativa alle progressioni *ex art. 21-*quater**, all'argomento "FAQ" del 8 Agosto u.s., nella risposta alla domanda n° 5, si afferma che "come previsto dall'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2016, lo scorrimento delle graduatorie potrà essere eseguito a seguito di nuove assunzioni di personale nello specifico profilo professionale, per un numero di posizioni corrispondenti a tali nuove assunzioni cui, per espressa previsione normativa, sono equiparati i nuovi ingressi per mobilità";

tale posizione ministeriale determinerebbe una indefinita attesa subordinata a nuove assunzioni attraverso "gli ingressi per mobilità", il cui importo numerico, necessario per lo scorrimento della graduatoria, comporterebbe l'ingresso di un ragguardevole numero di 3905 unità dalla mobilità, la cui tempistica e l'eventuale frazionamento delle stesse non è dato sapere, ma è prevedibile non sia nell'immediato;

ciò provoca l'ingiusta permanenza in una sorta di "limbo" degli idonei, che da anni attendono una progressione alla figura superiore, a fronte del fatto che lo stesso art. 21-*quater* del decreto n. 83, nulla dice sul fatto che per lo scorrimento della graduatoria si debba attendere l'ingresso di altrettante unità dall'esterno, ben potendosi effettuare, successivamente, nel rispetto degli importi percentuali stabiliti;

il comma 5 del citato articolo 21-*quater* autorizza la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, somma sufficiente a sostenere i costi per un rapido scorrimento della graduatoria-:

se il Ministro interrogante intenda chiarire i termini della vicenda esposta in premessa e, per quanto di specifica competenza, quali iniziative intenda adottare per procedere ad un immediato scorrimento della graduatoria *ex art. 21-*quater**, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83.